

Decisione sulla proposta n° 19_001

Svolgimento	Data	Stato
Inoltrata	20.11.2018	
1. Trattamento	28.11.2018	
2. Trattamento	---	
Decisione REK	Accettata	
Data di validazione	01.01.2019	
Rilevante per la certificazione dal	01.01.2020	

Indicazione di riferimento relativa al manuale REKOLE® 4ª edizione 2013 e proponente	
N° del capitolo & denominazione	10 Il rilevamento delle prestazioni / 10.9 Medicamenti, impianti, sangue, materiale, ecc.
Proponente	SwissDRG

1. Istanza, compresa proposta di soluzione

Situazione di partenza:

PARTE 1:

Nel capitolo 10.9 è descritto il cosiddetto metodo ABC, per cui vale la regola seguente:

Se, nell'ambito delle cure somatiche acute, i costi complessivi di un materiale ([prezzo d'acquisto x quantità acquistata] + supplemento per costi comuni) per ogni articolo superano i CHF 1'000, i costi di questo materiale devono essere gestiti in ogni caso quali costi diretti (requisito minimo) risp. questo materiale viene definito di valore A o B.

Rispettivamente, ai sensi della decisione REK 15_004:

Se i costi complessivi di un bene d'impiego nel settore somatico acuto ([prezzo di costo del bene d'impiego x quantità acquistata] + supplemento costi comuni) per ogni caso superano CHF 200 (sono esclusi gli impianti protesici, compreso materiale di osteosintesi il cui limite ammonta a CHF 50), i costi creati da tale bene d'impiego vanno tenuti in ogni caso quali costi diretti (requisito minimo) risp. questo bene d'impiego viene munito del valore A o B.

PARTE 2:

Nel capitolo 10.9 agli ospedali di rete SwissDRG vengono posti requisiti minimi concernenti l'imputazione dei costi di beni d'impiego dei tipi di costo 400, 401 e 404, finanziati separatamente nell'ambito di un trattamento.

Requisiti minimi posti all'ospedale di rete SwissDRG

Se determinati materiali delle voci 400 Medicamenti (compresi il sangue e i suoi derivati), 401 Materiale, strumenti, utensili, tessuti o 404 Prodotti chimici, reagenti vengono finanziati separatamente durante una cura, tali materiali vanno tenuti quali costi diretti, indipendentemente dalla loro classificazione secondo il metodo ABC sopra esposto: ciò concerne in parte i materiali che figurano negli elenchi tenuti da SwissDRG.

Problematica

Parte 1:

Al momento la citata regola ABC e il requisito minimo concernente i beni d'impiego finanziati separatamente sono rilevanti esclusivamente per il settore di somatica acuta. Lo sviluppo o lo sviluppo ulteriore sulla base di dati delle strutture tariffali TARPSY e ST Reha presuppone pure un'attribuzione affinata dei costi sui singoli casi della psichiatria e della riabilitazione.

Parte 2:

Per principio tutti gli ospedali dotati di un mandato di prestazioni cantonale sono tenuti a fornire i dati alla SwissDRG SA, per cui non è più sensato limitare il requisito minimo agli ospedali di rete della SwissDRG (Parte 2).

Proposta di soluzione:

Parte 1:

La SwissDRG SA chiede di adattare il paragrafo corrispondente in REKOLE nel modo seguente (basandosi sulla decisione REK 15_004):

Se i costi complessivi di un bene d'impiego nel settore somatico acuto ([prezzo di costo del bene d'impiego x quantità acquistata] + supplemento costi comuni) per ogni caso *in generale* superano CHF 200 (sono esclusi gli impianti protesici, compreso materiale di osteosintesi il cui limite ammonta a CHF 50), i costi, creati da tale bene d'impiego vanno tenuti in ogni caso quali costi diretti (requisito minimo) risp. questo bene d'impiego viene munito del valore A o B.

Parte 2:

La SwissDRG SA chiede di adattare il paragrafo corrispondente in REKOLE nel modo seguente:

[Eliminazione della limitazione agli ospedali di rete SwissDRG]

Se determinati materiali delle voci 400 Medicamenti (compresi il sangue e i suoi derivati), 401 Materiale, strumenti, utensili, tessuti o 404 Prodotti chimici, reagenti vengono finanziati separatamente durante una cura, tali materiali vanno tenuti quali costi diretti, indipendentemente dalla loro classificazione secondo il metodo ABC sopra esposto. *[eliminare l'ultima frase]*

2. Decisione REK

La proposta è accolta all'unanimità..

Si:	12
No:	0
Astensioni:	0

3. Ripercussioni sul manuale REKOLE®, 5ª edizione 2018

Nel capitolo 10.9, pagina 22

Se, ~~nell'ambito delle cure somatiche acute~~, i costi complessivi di un materiale ([prezzo d'acquisto x quantità acquistata] + supplemento per costi comuni) superano per ogni caso CHF 200 (sono esclusi gli impianti protesici, compreso materiale di osteosintesi il cui limite ammonta a CHF 50), allora i costi di questo materiale devono essere gestiti in ogni caso quali costi diretti (requisito minimo) o questo materiale viene definito di valore A o B.

I costi generati da materiali A e B vengono definiti costi diretti. I costi generati da materiali C sono considerati costi comuni e confluiscono quali costi generali nel calcolo dei coefficienti d'imputazione dei centri di costo.

L'imputazione di materiali A e B avviene al prezzo d'acquisto dell'unità, a cui va aggiunto il supplemento dei costi comuni. La determinazione del valore del supplemento dei costi comuni è illustrata nel capitolo 8.6.1 I centri di costo prestatori di servizi nella parte dei centri di costo obbligatori Acquisto/magazzino centrale e Farmacia. L'addebito e la documentazione del prezzo del materiale o dei medicinali e del relativo supplemento di costi comuni all'unità finale d'imputazione possono essere effettuate separatamente o con il valore cumulato.

Nei reparti di cure infermieristiche o nelle sale operatorie che tengono dei magazzini di materiali A e B, i prezzi d'acquisto totali di questi materiali (e a seconda dell'imputazione anche i supplementi dei

Numero di proposta: 19_001

costi comuni) non possono confluire nella formazione dei coefficienti d'imputazione (valori unitari della chiave di ripartizione) dei centri di costo obbligatori.

Requisiti minimi ~~posti all'ospedale o alla clinica di rete SwissDRG~~

Se determinati materiali delle voci 400 Medicamenti (compresi il sangue e i suoi derivati), 401 Materiale, strumenti, utensili, tessili o 404 Prodotti chimici, reagenti vengono finanziati separatamente durante una cura, tali materiali vanno tenuti quali costi diretti, indipendentemente dalla loro classificazione. ~~secondo il metodo ABC sopra esposto: ciò concerne in parte i materiali che figurano negli elenchi tenuti da SwissDRG.~~


Dall'1.1.2012 la SwissDRG SA, in collaborazione tra gli altri con l'Associazione svizzera dei farmacisti dell'amministrazione e degli ospedali (GSASA) pubblica e gestisce diversi elenchi (cfr. SwissDRG, elenco dei beni d'impiego) di materiali che gli ospedali ~~di rete~~ devono fornire al Casemix Office (CMO), in aggiunta ai propri costi per caso.

280

Elenco dei medicinali / delle sostanze registrabili nella statistica medica

Elenco di determinate protesi.

4. Ripercussioni sul sistema dei conti H+, 8ª edizione rielaborata 2014

Luogo, data	Berna, 04 gennaio 2019	
Nome + firma	H+ Gli Ospedali Svizzeri REK Pascal Besson	

Numero di proposta: 19_001